



Associazione Nazionale
Riprese
Spettacoli televisivi e cinematografici

Via A. Labranca 44 00123 Roma fax:06233201365
www.areweb.it e-mail: direttivo@areweb.it tel:0690283560

Comunicato n.150 del 27 ottobre 2007

Obbligo solidale

In altre occasioni ci siamo occupati degli appalti, del loro costo e spesso delle loro ingerenze, in questo caso vogliamo occuparci dell'obbligo solidale dell'Azienda nei riguardi delle società di appalti, subappalti compresi.

Ricordiamo che l'art.6 comma 1 della legge 123/2007 impone che:

“Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”

All'esterno dei cespiti non ci risulta che queste disposizioni siano rispettate e neanche che l'Azienda pretenda questo rispetto.

Visto che esiste un obbligo solidale del committente:

-In caso di appalto di opere e servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.(l d. lgs. 6.10.2004, n. 251; comma 911 dell'art. 1 della l. 27.12.2006, n. 248)

-il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'impresa edile appaltatrice o da ditte subappaltatrici, in caso di infortunio o malattia professionale, non venga indennizzato dall' INAIL.(comma 910 della Legge 296/2006)

Invitiamo la Rai a richiedere preventivamente agli appalti la documentazione necessaria e ai propri responsabili sul posto (direttori di produzione, delegati alla produzione, producer, etc...) a far rispettare la legge. Tutto questo a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati e della missione di servizio pubblico, come ha fatto giustamente notare il Direttore Generale nella lettera ai dipendenti del 14 maggio 2007.

Il direttivo ARE